



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ EUGENIO PERTINI”**  
VIALE XI Settembre 2001- 91100 TRAPANI - Cod. Mecc. TPIC84200B – C.F. 93072130813 - C.U. UFE0P3  
Tel. Tel. 0923539178-- e-mail: [tpic84200b@istruzione.it](mailto:tpic84200b@istruzione.it) – [tpic84200b@pec.istruzione.it](mailto:tpic84200b@pec.istruzione.it)-  
Sito internet: [www.icpertinitrapani.edu.it](http://www.icpertinitrapani.edu.it)



Prot.n. 11134

Trapani 11/11/2024

Circ. n. 99

Al personale docente

Alle famiglie

Albo

**OGGETTO: D.L. n. 123/2023 “DECRETO CAIVANO: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, per la sicurezza dei minori in ambito digitale- Responsabilità genitoriale”**

In data 8 novembre 2023, il Parlamento ha approvato la conversione in legge (Legge 13 novembre 2023, n. 159), con modificazioni, del “Decreto Caivano” e cioè del decreto-legge 123/2023, misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile e per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

Il testo del decreto convertito in Legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, particolarmente rilevante è l’articolo 12, relativo al rafforzamento del rispetto dell’**obbligo scolastico**, con l’inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.

Nello specifico, con detto articolo:

- è stato integralmente riscritto l’articolo 114 del d.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione) al fine di recepire e armonizzare le previsioni normative susseguitesi nel tempo in relazione all’obbligo di istruzione e la cui base legislativa è l’articolo 1, comma 622 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

Si evidenzia che esso detta una nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.

- è stato introdotto nel codice penale l’articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell’obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l’anno scolastico siano tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuali personalizzato senza giustificati motivi)
- nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all’art. 2, il comma 3-bis secondo cui *“Non ha altresì diritto al trasferimento dell’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l’adempimento dell’obbligo di istruzione nell’ambito del patto per l’inclusione”*.

Si invitano, pertanto, i genitori a controllare le assenze dei propri figli e a giustificare senza indugio.

**I docenti coordinatori di classe controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, sarà data immediata comunicazione al Dirigente Scolastico.**

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Si allega link al testo coordinato del Decreto Legge per approfondimenti:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/11/14/23A06292/sg>

Il Dirigente Scolastico

F.to Maria Laura Lombardo

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3 comma 2 D.L.39/1993